
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

Pasquale Granata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Cirignotta

Salvatore Cirignotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 9 SET. 2012


IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 227 del 5 SET. 2012

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: ricorso al Tribunale di Catania, Giudice del Lavoro, del Dott. Di Tommasi Carmelo - resistenza in giudizio e nomina legale - Avv. Danilo Vallone.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 5 SET. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato con D.A. n.01390/2012 del 13 Luglio 2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:
- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Affari generali e Legali , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che il dott. Di Tommasi Carmelo con ricorso innanzi al Tribunale di Catania, Giudice del Lavoro, notificato in data 20.12.2010, promosso contro l'Università di Catania, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero della Istruzione e ricerca Scientifica, il Ministero della Salute e contro l'Assessorato alla Sanità, chiedeva al giudice adito di conseguire i compensi ovvero l'adeguamento economico, normativo e previdenziale a lui dovuti in dipendenza della frequentazione della scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università di Catania nel quadriennio 1983/84 – 1986/87;

PRESO ATTO che l'udienza di trattazione è fissata per il **25.9.2012**;

VISTO l'oggetto del ricorso, che attiene alla complessa vicenda della retribuzione dei medici specializzandi, prevista dalle Direttive Europee n. 72/362/CE e 82/76/CE recepite dall'Italia solo con il D.Lgs. 8.8.91 n. 257 e con decorrenza dall'anno 1991 ;

VISTO l'art. 11 della Legge 19.10.1999 n. 370 che prevede la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983-1991 e già destinatari di decisioni del Tribunale Amministrativo passate in giudicato, con decorrenza dalla entrata in vigore (27.10.1999);

VISTE le decisioni rese in materia dalla Giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione Sezione Unite 17.4.2009 n. 9147; Cass. Civ. Sez. III 11.11.2011 n. 23558; Corte di Appello Napoli, Sez. III bis del 24.2.2012; Tribunale di Roma Sez. II, 26.4.2012);

CONSIDERATO che dalle stesse si evince la sussistenza di un diritto soggettivo nei confronti dello Stato Italiano dei medici specializzandi al risarcimento del danno da inadempimento (con prescrizione decennale, decorrente dalla entrata in vigore della L. 370/99 sopra citata), derivante dalla tardiva trasposizione da parte del Legislatore italiano delle citate Direttive Comunitarie, comportamento qualificato quale antigiusuridico alla stregua dell'ordinamento comunitario;

CONSIDERATO che, pertanto, l'Azienda appare del tutto carente di legittimazione passiva, atteso che ogni legittimazione passiva in materia è in capo allo Stato Italiano e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che, in ogni caso, il presunto diritto azionato è soggetto a prescrizione decennale, decorrente dalla entrata in vigore della legge 370/99 e cioè dal 27 ottobre 1999, termine ormai decorso;

RITENUTO, pertanto, che, attesa la delicatezza e complessità della materia, appare opportuno costituirsi nel giudizio instaurando, a difesa dell'operato dell'Azienda, conferendo a tal fine, incarico di patrocinio legale dell'ASP all'**Avv. Danilo Vallone , dirigente avvocato dell'Azienda**;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Costituirsì e resistere in giudizio avverso il ricorso promosso avanti al Tribunale Civile di Catania – Giudice del Lavoro – dal Dott. Di Tommasi Carmelo sopra meglio descritto ;
- Conferire all'uopo l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda all' **Avv. Danilo Vallone, dirigente avvocato dell'Azienda**;
- Disporre la immediata esecutività del presente provvedimento ;
- Dare atto che la presente deliberazione non comporta autorizzazione di spesa.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
